

corso è limitato esclusivamente alle opere di completamento. »

Presidente. C'è l'aggiunta quindi dell'onorevole Serena, poi quella dell'onorevole Campi, finalmente quella dell'onorevole ministro. Sono tre.

Grimaldi, ministro d'agricoltura, e commercio. Quella dell'onorevole Serena non esiste più, perchè egli ha dichiarato di unirsi all'altra dell'onorevole Campi.

Presidente. Ma rimane quella dell'onorevole Campi, che è questa: « si considerano come opere nuove anche quelle iniziate all'epoca della promulgazione della presente legge che si riprendono o si completano dopo di essa, uniformandosi alle attuali disposizioni. »

Poi verrebbe l'aggiunta della Commissione, che è la seguente: « però il concorso sarà offerto esclusivamente alle opere di compimento. »

Luzi. Chiedo di parlare.

Presidente. L'onorevole Luzi ha facoltà di parlare.

—Esso ha chiesto la divisione.

Luzi. Io distinguerei i consorzi stabiliti dai privati, in virtù della presente legge, da quelli dei comuni e delle provincie.

Ai primi, secondo il parere espresso dall'onorevole Cadolini, non darei alcun soccorso se non potessero disporre di una forza motrice di almeno 50 cavalli. Invece ai comuni, alle provincie, ecc., siccome hanno bisogno di nuovi serbatoi d'acqua non solamente per uso industriale, ma qualche volta anche per uso pubblico come lavabri, bagni, ecc., applicherei l'articolo 9 come viene proposto, credo, dalla Commissione, che restringe alla quarta parte il volume dell'acqua del modulo.

Bisogna trovare un modo di distinguere nettamente nella legge l'una cosa dall'altra.

Ecco ciò su cui volevo richiamare l'attenzione della Camera: del resto ci ha pensato anche l'onorevole Serena insieme all'onorevole Campi, il cui emendamento concorda perfettamente con il mio modo di vedere.

Presidente. Ella dunque insiste nella proposta per la divisione?

Luzi. Mi pare ragionevole.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura, industria e commercio.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio. Spero di poter persuadere l'onorevole Luzi che la sua proposta non può essere accolta, ma in ogni modo parmi che essa troverebbe posto quando viene l'articolo 9. Qui non si dispone se non sulle condizioni per ottenere il concorso: i limiti di esso

sono determinati negli articoli successivi; quindi resta impregiudicata la questione.

Luzi. L'onorevole ministro ha ragione; non insisto nella mia proposta.

Presidente. Metterò dunque ai voti prima l'articolo 8 così come è proposto dalla Commissione, poi l'aggiunta degli onorevoli Serena e Campi, accettata dalla Commissione e dal ministro, poi l'altra aggiunta proposta dalla Commissione d'accordo col ministro, a complemento dell'aggiunta degli onorevoli Serena e Campi. Infine metterò ai voti l'articolo 8 nel suo complesso.

Metto a partito l'articolo 8 quale è stato proposto dalla Commissione nei seguenti termini:

« Il ministro d'agricoltura e commercio, con decreto da emanarsi udito il parere del Consiglio dell'industria e del commercio, potrà concedere entro i limiti delle somme che verranno stanziare in bilancio, un concorso ai consorzi costituiti in conformità alla presente legge, a comuni ed a provincie, per la costruzione di nuovi serbatoi, per nuove opere di derivazione, estrazione e condotta delle acque sino al luogo in cui potranno servire ad usi industriali. »

(È approvato).

Viene ora l'aggiunta proposta dagli onorevoli Serena e Campi, così concepita:

« Si considerano come opere nuove anche quelle iniziate all'epoca della promulgazione della presente legge che si riprendano o si completano uniformandosi alle attuali disposizioni. »

(È approvata).

Poi viene l'aggiunta proposta dalla Commissione, come aggiunta a quella degli onorevoli Campi e Serena:

« Però in questi casi il concorso sarà applicato esclusivamente alle opere di compimento. »

(È approvata).

Metto ora a partito l'articolo 8 nel suo complesso con le due aggiunte testè approvate.

(È approvato).

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Votato così l'articolo 8, viene l'articolo 9, che contiene la proposta dell'onorevole Amadei e Chiaradia, che suonerebbe così:

« Lo stesso concorso potrà essere accordato an-